

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 927}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLOMBO, TANTALO, SANZA, LAMORTE

Presentata il 14 dicembre 1976

Istituzione dell'università statale degli studi della Basilicata

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto l'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, faceva obbligo al Governo — entro un anno dall'entrata in vigore di tale provvedimento — di presentare al Parlamento uno o più disegni di legge per l'istituzione di nuove sedi universitarie, tenuto conto:

a) delle osservazioni del CIPE relative alla popolazione scolastica nella scuola secondaria nelle varie regioni, al sovraffollamento di università esistenti e alle zone di provenienza dei relativi studenti, nonché ai criteri generali di pianificazione economica e territoriale;

b) dei pareri delle regioni interessate sulla localizzazione delle nuove sedi universitarie e sui corsi di laurea ritenuti particolarmente utili ai fini dello sviluppo regionale.

In attuazione di tale norma, nel corso della VI legislatura, il Governo presentò al Parlamento il disegno di legge relativo alla istituzione delle università statali degli

studi della Basilicata e del Molise, nonché dell'Istituto superiore di educazione fisica in Campobasso (Atto Senato n. 2298).

Detto provvedimento, adottato in base a quanto rappresentato dal CIPE nella seduta del 12 maggio 1975 con riferimento a Regioni che sono prive di sede universitaria, tenne conto di quanto manifestato dai competenti organi regionali ai quali, ai sensi del succitato articolo 10, fu chiesto il parere sulla localizzazione delle nuove sedi universitarie e sui corsi di laurea ritenuti particolarmente utili ai fini dello sviluppo regionale.

Purtroppo l'intervenuto scioglimento anticipato delle Camere ha impedito che l'iniziativa, tanto attesa dalle popolazioni interessate, si realizzasse.

Pertanto, con la presente proposta di legge si intende — attesa tuttora la mancata ripresentazione del provvedimento governativo — provvedere a quella carenza di istituzioni universitarie nel Sud nel cui ambito si inserisce il discorso della istituzione dell'Università in Basilicata.

Questa è oggi infatti ancora una regione sfornita di università non essendo

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

intervenuta finora per essa né l'iniziativa dello Stato né quella degli enti locali.

L'iniziativa non è in contrasto né con la vigente normativa in materia di istituzione di nuove università né con gli indirizzi generali di politica universitaria seguiti dal Governo; essa infatti costituisce uno stralcio del testo governativo innanzi-detto.

Per quanto innanzi, si confida nella sollecita approvazione della presente proposta di legge da parte del Parlamento.

La proposta di legge prevede all'articolo 1 l'istituzione dell'Università degli studi della Basilicata, con sede in Potenza, a decorrere dall'anno accademico 1977-1978.

L'articolo 2 prevede che l'istituenda Università della Basilicata comprenda le seguenti facoltà:

a) medicina e chirurgia, con i nuovi corsi di laurea in tecnologie sanitarie e di laboratorio e in organizzazione sanitaria ed infermieristica;

b) ingegneria, con il corso di laurea in ingegneria civile;

c) giurisprudenza, con il corso di laurea in giurisprudenza;

d) agraria, con il corso di laurea in scienze agrarie.

Inoltre viene prevista una struttura dipartimentale, che sarà definita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione. Nello stesso decreto saranno disciplinate, inoltre, le attività successive al conseguimento della laurea.

L'articolo 3 è relativo ai corsi di laurea di nuova istituzione, e cioè ai corsi di laurea in tecnologie sanitarie e di laboratorio e in organizzazioni sanitarie e infermieristiche. Al riguardo stabilisce, anche, che con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabiliti l'ordinamento didattico dei corsi di laurea, nonché le norme relative all'esercizio professionale e all'accesso ai pubblici impieghi.

L'articolo 4 prevede che nella suddetta Università, fino all'insediamento del relativo consiglio di amministrazione, le attribuzioni ad essa demandate vengano esercitate da un apposito comitato tecnico-amministrativo. A detto comitato è affidato il compito di provvedere alla organizzazione

di tutti i servizi amministrativi in attesa della regolare costituzione del relativo organo di governo amministrativo.

Per l'ipotesi che non sia possibile procedere alla immediata costituzione dei consigli di facoltà, l'articolo 5 prevede la nomina di comitati ordinatori che, tra l'altro, provvederanno ad avviare l'attività didattica, e cesseranno allorquando, attraverso la successiva aggregazione dei professori di ruolo, che verranno a far parte delle facoltà a seguito di concorso o per trasferimento, sarà possibile costituire i consigli di facoltà. È prevista inoltre una modifica nella composizione di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 442, nel senso che vengono introdotti nella detta composizione i rappresentanti dei professori incaricati e degli assistenti. I presidenti dei comitati ordinatori eserciteranno, fino alla regolare costituzione degli organi, i poteri dei presidi delle facoltà.

L'articolo 6 detta norme per l'elezione del rettore dell'Università della Basilicata a maggioranza assoluta, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 7 del testo unico del 1933, dai professori di ruolo componenti i comitati ordinatori.

Stante la particolare onerosità dei compiti che gravano sul rettore nella fase di primo avvio della Università, è prevista la possibilità dell'esonero del rettore dall'insegnamento per i primi quattro anni di funzionamento della Università.

L'articolo 7 stabilisce che entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori sarà emanato lo statuto dell'Università di cui trattasi.

L'articolo 8 stabilisce nella prima applicazione della legge gli organici dei professori, degli assistenti e del personale non insegnante della Università.

I posti di professore, che saranno ricoperti almeno per il cinquanta per cento mediante pubblico concorso e per il residuo per trasferimento, sono prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 1 del decreto-legge n. 580 del 1973. Si provvede, invece, ad incrementare, con la presente proposta di legge, il ruolo degli assistenti, i cui posti sono coperti, per il 50 per cento, mediante trasferimento di assistenti in soprannumero nominati ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto-legge n. 580 del 1973. La disposizione è intesa a favorire il riassorbimento dei suddetti soprannumerari. Dopo cinque anni — termine massimo in

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

cui saranno prevedibilmente attuati tutti i corsi di studio - e quindi dopo che sarà stato consentito il massimo riassorbimento, la parte residua sarà destinata a pubblico concorso.

Anche per i posti relativi al personale non insegnante si provvede con quelli portati in aumento dai provvedimenti urgenti, tranne che per il personale ausiliario. Per il funzionamento dell'Opera universitaria, in assenza di ruoli organici dell'Opera medesima, si provvederà mediante utilizzazione del personale non insegnante della segreteria universitaria.

L'articolo 9 prevede per l'Università la possibilità di stipulare convenzioni con enti e privati, rinnovabili, di durata ventennale.

L'articolo 10 costituisce norma di rinvio alla legislazione vigente in materia di ordinamento universitario.

L'articolo 11 prevede lo stanziamento di lire 250 milioni per l'Università, al fine di consentire l'istituzione di biblioteche e laboratori e relative attrezzature e dotazioni ed indica i mezzi di copertura della spesa.

L'articolo 12 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione della legge, valutati in lire 900 milioni annui per il personale assistente ed ausiliario ed in lire 1.950 milioni annui, per il finanziamento dell'Università. Detto onere, è bene sottolinearlo, deve essere considerato aggiuntivo agli oneri che faranno capo agli ordinari stanziamenti di bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

È istituita in Basilicata, con sede in Potenza, l'Università statale degli studi con effetto dall'anno accademico 1977-1978.

Tale Università è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni.

ART. 2.

L'Università statale degli studi della Basilicata comprende le seguenti facoltà:

a) medicina e chirurgia, con i corsi di laurea in tecnologie sanitarie e di laboratorio e in organizzazione sanitaria ed infermieristica;

b) ingegneria, con il corso di laurea in ingegneria civile;

c) giurisprudenza, con il corso di laurea in giurisprudenza;

d) agraria, con il corso di laurea in scienze agrarie.

In relazione alle disponibilità edilizie, di arredamento, e di attrezzature didattiche e scientifiche dell'Università predetta, assicurate anche da parte di enti locali e di privati riuniti eventualmente in consorzio mediante le convenzioni di cui al successivo articolo 9, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta dei consigli di facoltà, o, in mancanza, dei comitati ordinatori di cui al successivo articolo 5, sarà stabilito l'inizio dei corsi di laurea sopra indicati.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione sentita la 1^a Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, saranno dettate le disposizioni concernenti l'organizzazione delle facoltà in dipartimenti e il relativo funzionamento.

Nello stesso decreto sarà disciplinato, inoltre, lo svolgimento delle attività successive al conseguimento della laurea, che in ogni caso dovranno effettuarsi nell'ambito del dipartimento, nonché le modalità per la costituzione di istituti e biblioteche.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

che saranno previsti nell'ambito esclusivo del dipartimento medesimo.

Al dipartimento può essere concessa la autonomia amministrativa nella gestione dei fondi ad esso assegnati, nel quadro del bilancio dell'Università.

ART. 3.

I corsi di laurea in tecnologie sanitarie e di laboratorio e in organizzazione sanitaria ed infermieristica, di cui al primo comma, lettera a), del precedente articolo 2, hanno la durata, rispettivamente, di anni cinque e di anni quattro.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella n. 1, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunte la « laurea in tecnologie sanitarie e di laboratorio » e la « laurea in organizzazione sanitaria ed infermieristica ».

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la 1^a Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, sarà stabilito l'ordinamento didattico dei corsi di laurea di cui al precedente primo comma.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità ed il Ministro di grazia e giustizia, saranno dettate, per le predette lauree, le norme relative all'esercizio professionale ed all'accesso ai pubblici impieghi.

ART. 4.

Nella Università istituita con la presente legge, fino all'insediamento del relativo consiglio di amministrazione, le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio medesimo sono esercitate da un comitato tecnico-amministrativo, nominato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

ART. 5.

Le attribuzioni demandate al consiglio di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento vengono esercitate da un comitato ordinatore composto e nominato ai sensi dell'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 442.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Saranno aggregati al rispettivo comitato ordinatore i professori di ruolo e, con l'osservanza del disposto di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 9 del decreto legge 1^a ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i professori incaricati stabilizzati che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte di ciascuna facoltà.

Qualora gli incaricati non stabilizzati e gli assistenti di ruolo di ciascuna facoltà raggiungano complessivamente il numero di 15, essi eleggeranno congiuntamente due rappresentanti in seno al comitato ordinatore.

Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorché alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In tal caso si costituirà il consiglio di facoltà, con le integrazioni previste dalle vigenti disposizioni.

In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un biennio. Qualora allo scadere del biennio medesimo non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato.

Finché non potranno essere eletti, secondo le norme vigenti, i presidi delle facoltà, i presidenti dei comitati di cui ai commi precedenti ne eserciteranno le funzioni.

ART. 6.

Nella prima applicazione della presente legge, il rettore dell'Università della Basilicata sarà eletto, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni, dai professori di ruolo componenti il comitato ordinatore.

Il rettore può essere esonerato dall'insegnamento per i primi quattro anni di funzionamento dell'Università. Egli potrà farsi coadiuvare da un professore di ruolo o fuori ruolo con qualifica di pro-rettore.

ART. 7.

Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina del comitato ordinatore sarà emanato, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, lo statuto dell'Università di cui alla presente legge. Per quanto riguarda la facoltà di medicina e chirurgia lo statuto sarà integrato entro 180 giorni dalla data dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 2.

Lo statuto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 8.

Nella prima applicazione della presente legge all'Università degli studi della Basilicata sono assegnati i professori e gli assistenti di ruolo ripartiti per facoltà e il personale non insegnante di ruolo di cui alle allegate tabelle A e B.

I posti relativi ai professori di ruolo sono prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti di professore di ruolo sono coperti almeno per il 50 per cento mediante pubblico concorso, da bandirsi entro il termine di un anno dalla data del decreto del Ministro della pubblica istruzione che stabilisce l'inizio dei vari corsi di laurea; i posti residui sono coperti mediante trasferimenti a domanda di professori di ruolo di altre università.

Il ruolo degli assistenti è aumentato delle unità previste nelle allegate tabelle.

I posti di assistente di ruolo sono coperti per il 50 per cento mediante trasferimenti a domanda degli assistenti di ruolo di altre università, compresi quelli in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e per il restante 50 per cento mediante pubblico concorso secondo le modalità di cui allo stesso articolo 3. Qualora l'aliquota dei posti riservata ai trasferimenti non sia interamente coperta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la parte residua viene aggiunta all'aliquota destinata al pubblico concorso. In ogni caso, decorso il quinquennio, si applica il disposto di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 3 della legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti relativi al personale non insegnante saranno prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 8 del decreto-legge

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, tranne che per i posti relativi al personale ausiliario per i quali il ruolo organico è aumentato delle unità previste dalle allegare tabelle.

Per il funzionamento dell'opera universitaria si provvederà mediante l'utilizzazione di unità del personale non insegnante su indicato.

ART. 9.

L'Università degli studi della Basilicata potrà stipulare convenzioni, con enti locali o privati riuniti anche in consorzio, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, per la determinazione di contributi o la concessione in uso all'Università di immobili ed attrezzature.

Le convenzioni di cui al precedente comma avranno durata di venti anni, e potranno essere rinnovate di volta in volta per uguale periodo di tempo.

ART. 10.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

ART. 11.

Per l'istituzione di biblioteche, laboratori e relative attrezzature e dotazioni è concesso un contributo straordinario di lire 250 milioni.

ART. 12.

All'onere di lire 250 milioni di cui al precedente articolo ed a quelli, valutati in ragione d'anno in lire 900 milioni per il personale assistente ed ausiliario ed in lire 1.950 milioni per contributi di funzionamento, acquisto e noleggio delle attrezzature didattiche e scientifiche, assegni di studio, contributi all'Opera universitaria, contratti quadriennali con laureati e ricerca scientifica, si provvede, nell'anno finanziario 1977, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

UNIVERSITA' DELLA BASILICATA

Posti del personale insegnante di ruolo

	Posti
	—
Facoltà di medicina:	
Professori universitari	30
Assistenti universitari	60
Facoltà di ingegneria:	
Professori universitari	26
Assistenti universitari	52
Facoltà di giurisprudenza:	
Professori universitari	18
Assistenti universitari	27
Facoltà di agraria:	
Professori universitari	20
Assistenti universitari	40

TABELLA B

UNIVERSITA' DELLA BASILICATA

Posti del personale non insegnante di ruolo

	Posti
Primo dirigente	1
Carriera direttiva amministrativa	4
Carriera di concetto amministrativa	8
Carriera direttiva di ragioneria	3
Carriera di concetto di ragioneria	3
Carriera esecutiva	40
Carriera direttiva di biblioteca	1
Carriera di concetto di biblioteca	8
Carriera di ingegneria di uffici tecnici	1
Carriera di concetto di uffici tecnici	3
Ausiliari	50
Tecnici laureati	25
Tecnici coadiutori	40
Tecnici esecutivi	115
Operai	15